

L.R. Liguria 1-7-1994 n. 29 (Art. 41)

Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 41

Tasse di concessione regionale.

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157 del 1992 istituisce una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'articolo 23 comma 2 della legge n. 157 del 1992.
2. Sono inoltre soggetti a tasse annuali di concessione regionale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri- turistico-venatorie nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali.
3. Con decorrenza 1° gennaio 1994 le voci ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 1981, n. 21 così come modificata dalla legge regionale 13 gennaio 1993, n. 1, sono quelle riportate nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge.
4. La tassa per l'abilitazione venatoria non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
- 4-bis. Sono, altresì, esentati dal pagamento della tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria i cittadini in possesso di licenza di porto di fucile ad uso caccia, esclusivamente per il primo anno di esercizio della caccia successivo al rilascio dell'abilitazione conseguita a seguito di esami pubblici ai sensi dell'articolo 40 (188).
5. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinuncia prima dell'inizio della stagione venatoria all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

(188) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 12.